



*Comune di Acquapendente*

**REGOLAMENTO**  
**Monumento Naturale**  
**BOSCO DEL SASSETO**

*Luglio 2018*

## **INDICE**

### **TITOLO I Finalità, soggetti e strumenti per la gestione**

Art 1 Ambito Disciplinare del Regolamento.

Art. 2 Titolare della Gestione del Monumento Naturale

Art. 3 Vincoli vigenti sul Monumento Naturale Bosco del Sasseto .

### **TITOLO II Norme per la fruizione**

Art. 4 Zonizzazione del Monumento naturale.

Art. 5 Tutela e Conservazione della flora e della vegetazione.

Art 6 Tutela e Conservazione della fauna

Art 7 Tutela e Gestione delle Risorse geologiche, minerali e paleontologiche.

Art 8 Tutela e Gestione del Patrimonio Forestale e delle Acque.

Art. 9 Attività agricole e zootecniche

Art. 10 Attivita' turistiche

Art. 11 Recupero del patrimonio architettonico

Art. 12 Accesso e circolazione

Art. 13 Attività di studio, ricerca scientifica e di educazione ambientale

Art. 14 Attività Consentite

Art. 15 Divieti

Art 16 Segnaletica

### **TITOLO III Osservanza delle norme - Sanzioni - Adeguamenti Regolamentari**

Art 17 Attività di vigilanza

Art. 18 Modalità di accertamento e riscossione delle sanzioni

Art 19 Osservanza delle norme

Art 20 Sanzioni

Art 21 Nulla osta e poteri d'intervento dell'Ente di Gestione

Art 22 Approvazione e attuazione.

Art. 23 Deroghe

## TITOLO I

### FINALITÀ, SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE

#### Art. 1 ambito Disciplinare del regolamento.

1. Il presente Regolamento del Monumento Naturale "Bosco del Sasseto", istituito con Decreto Istitutivo del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T0167 del 11.05.2006, viene redatto ai sensi dell'Art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., ha carattere prescrittivo e disciplina le modalità di gestione, utilizzazione e fruizione del Monumento naturale.

Il Monumento Naturale Bosco del Sasseto ( da ora M.N), il cui territorio è esteso 61 ha ( sessantuno ettari) come individuato dalla cartografia del Decreto Istitutivo citato ( da ora D.I ) nell'Allegato A, fa parte del Sistema dei Parchi e delle Riserve Naturali della Regione Lazio e per una buona parte del suo territorio ricade all'interno della ZSC denominata Bosco del Sasseto.

2. Per Monumento Naturale, come indicato dall'articolo 6 comma 2 della L.R n. 29/97 e ss.mm.ii., si intendono habitat o ambienti omogenei, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche, che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico.

3. Per la conservazione, la salvaguardia e l'integrità del M. N si applicano le norme di tutela previste per le aree naturali protette di cui alla citata L.R n. 29/97, dalla normativa di settore vigente, oltre che le indicazioni disciplinate dal D.I e dalla coerenza dei vincoli dettati dagli strumenti di pianificazione sovraordinati.

4. Con l'attuazione del presente Regolamento, il Comune di Acquapendente che è l'Ente Gestore (da ora E.G) del M.N, intende assicurare la sua conservazione e la sua tutela;

5. La gestione delle attività di competenza dei funzionari del Comune ex articolo 109 del decreto legislativo 267/2000 avverrà tramite gli Uffici della Riserva Naturale di Monte Rufeno

6. Il presente Regolamento, con riferimento a quanto indicato nell'art 27 della Legge Regionale n. 29/97, disciplina l'esercizio delle attività consentite e di quelle vietate, fermo restando che ogni opera o attività all'interno del perimetro del M.N dovranno essere sottoposte al preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione.

7. Il Regolamento disciplina la fruizione delle diverse zone del territorio del M.N, individuate nell'allegata cartografia (All.1) che fa parte integrale e sostanziale del presente atto.

8. Il Regolamento detta, altresì, disposizioni a tutela delle specie vegetali e faunistiche autoctone e del patrimonio forestale.

9. Il Regolamento stabilisce le condizioni alle quali saranno sottoposti gli interventi di recupero e di valorizzazione del patrimonio naturale e edilizio esistente.

## **Art. 2 Titolare della gestione del Monumento naturale.**

1. Il Comune di Acquapendente è l'Ente Gestore del "Bosco del Sasseto" quale ente gestore della Riserva Naturale di Monte Rufeno ai sensi della legge regionale n.66/1983 individuata dal decreto del Presidente della Giunta Regionale Lazio T 0167 del 11.5.2006 quale gestore del monumento naturale Bosco del Sasseto

2. All'interno del M.N le competenze dell'E.G riguardano la programmazione, l'attuazione e la gestione di tutte le attività e gli interventi interessanti il suo territorio, le sue risorse naturali ed antropiche nonché il monitoraggio e la vigilanza ambientale attraverso il personale della Riserva Naturale del Monte Rufeno (RNMR).

3. La gestione del suddetto M.N viene effettuata attraverso azioni amministrative condotte dalle strutture organizzative dell'E.G, avvalendosi delle strutture e del personale della RNMR.

4. Qualsiasi intervento all'interno del perimetro del M.N è subordinato al rilascio di specifico nulla osta da parte dell'Ente di Gestione, previa acquisizione dei pareri tecnici degli enti preposti alla tutela.

5. La gestione del territorio del M.N viene effettuata avendo come riferimento l'allegata cartografia (All.2) nella quale vengono individuate n. 3 ( tre) aree omogenee per aspetti legati agli obiettivi di tutela, alle modalità di fruizione ed alla regolamentazione delle attività compatibili:

a) Area di particolare interesse vegetazionale e naturalistico (circa 40 ha) da sottoporre a tutela e conservazione, sede di fruizione ambientale controllata;

b) Area della Sentieristica (allegato 1) sia per la fruizione libera che assistita.

c) Area adibita ad attività agricole e zootecniche e servizi ai visitatori.

## **Art. 3 Vincoli vigenti sul monumento naturale bosco del sasseto.**

1. Il territorio del M.N è sottoposto integralmente o parzialmente ai seguenti vincoli e divieti ed alle relative prescrizioni, ove risultanti più restrittive rispetto a quelle imposte dal presente Regolamento:

- Vincolo idrogeologico.
- Vincolo di tutela paesaggistica ex Art. 142 del D.Lgs 41/2004 e L.R 24 del 1998.

- Vincolo di cui al DPR 08/09/1997 n. 357, così come modificato dal DPR 12/03/2003 n. 120 (per quanto riguarda la parte del territorio ricadente nella ZSC denominata "Bosco del Sasseto"). Eventuali deroghe sono previste all'Art. 23 comma 4 del presente Regolamento.

## TITOLO II

### Norme per la Fruizione

#### Art. 4 Zonizzazione del monumento naturale.

1. Il territorio del M.N è articolato in n. 3 (tre) zone omogenee, con caratteristiche diverse e, quindi, con differenti esigenze di tutela e conservazione e diverse modalità di gestione.

2. Il territorio del M.N, già delimitato dalla cartografia del D. l., si estende su una superficie di 61 ha, la sua escursione altimetrica va da 411 mslm a 578 mslm. Si trova ubicato nel Comune di Acquapendente a ridosso della frazione di Torre Alfina e confina con la RNMR.

Rispetto al Piano della RNMR, il M.N risulta incluso nell'area contigua sottozona ZC5 (Area contigua coincidente con la ZSC).

3. La cartografia allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento classifica le diverse aree di fruizione del M.N individuandone gli ingressi, i sentieri e la sua zonizzazione (All.2)

Zona A: riservata alle attività scientifiche e di conservazione;

Zona B: riservata ai sentieri natura e escursionistici con i diversi livelli di fruizione, sia libera che assistita, in base ai diversi colori attribuiti; ed ad altre attività di promozione, ricreative e turistiche.

Zona C: zona in cui sono consentite le attività agricole, zootecniche, ricreative e turistiche.

Gli ingressi al M.N per i visitatori sono tre: il numero 1 (uno) denominato "Giardino Cahen d'Anvers, presso Torre Alfina, il numero 2 (due) "Giardino Belvedere", presso Via S. Rocco, l'altro, il numero 3 (tre) denominato "Tomba del Marchese" lungo la strada comunale Torre Alfina – Ponte Cahen, all'altezza del Podere denominato "Carbonara".

#### Art. 5 Tutela e conservazione della Flora e della vegetazione.

Il MN tutela la flora spontanea e il suo patrimonio genetico. Ne promuove lo studio e la conservazione. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per flora si intende: le piante vascolari, le briofite, le alghe

di acqua dolce, i licheni e anche i funghi, pur se non appartenenti al regno vegetale. Sono tutelati in particolare i seguenti Habitat e specie vegetali di interesse comunitario:

9180\* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-acerion;

9210\* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*;

6210\* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di orchidee);

4104 *Himantoglossum adriaticum* – Barbone adriatico.

La raccolta o il danneggiamento delle piante, o parti di esse (frutti, fiori, radici, fusti, foglie, ecc.), dei muschi, delle alghe d'acqua dolce, dei licheni e dei funghi sono vietate salve le deroghe previste all'art 23 comma 5.

Nei MN è vietata l'introduzione di specie alloctone. L'E.G vigila e promuove forme di controllo e/o eradicazione di specie alloctone e in particolare di quelle invasive. I conduttori dei fondi circostanti limitrofi al M.N devono prevenire la diffusione al suo interno di specie agronomiche e di specie ornamentali in essi coltivate, in particolare quelle invasive o allergeniche o OGM. In caso contrario i costi necessari per la rimozione dovranno essere sostenuti dai conduttori stessi. L'introduzione di specie autoctone avviene solo con nulla osta dell'E.G a seguito di controlli e verifiche della certificazione genetica.

Le attività produttive svolte nei fondi circostanti e / confinanti non devono danneggiare, direttamente o indirettamente, la flora spontanea presente nel MN.

#### **Art. 6 Tutela e conservazione della fauna.**

Il MN tutela e protegge tutte le specie animali selvatiche, vertebrate e invertebrate, terricole, acquatiche e ornitiche. All'interno del M.N sono, altresì, tutelate e protette tutte le specie della fauna selvatica ed in particolare:

*Dendrocopos minor* – Picchio rosso minore; *Milvus migrans* – Nibbio bruno; *Lullula arborea* – Tottavilla (controllare codice); 1344 *Hystrix cristata* – Istrice; 1083 *Lucanus cervus* – Cervo volante; 1084 *Osmoderma eremita* – Osmoderma; 1088 *Cerambix cerdo* – Cerambice delle querce; 1062 *Melanargia arge* – Arge.

Nei M.N vengono promosse tutte quelle attività di ricerca scientifica e qualsiasi altra forma atta a favorire la presenza e la conservazione di tutte le specie animali e in particolare di quelle dell'avifauna nidificante e svernante adottando tutte le precauzioni per evitarne maggiormente il disturbo nel periodo che va dalla riproduzione all'involo dei pulli.

All'interno del M.N è vietata ogni forma di attività venatoria. Eventuali prelievi sono disciplinati dalla normativa vigente in materia e dall'art 23 ( Deroghe) del presente regolamento.

#### **Art.7 Tutela e gestione delle risorse geologiche, minerali, paleontologiche.**

1. Il "Bosco del Sasseto" è chiamato così per la sua peculiare conformazione geologica, un articolato versante a vario grado di acclività ricoperto da grandi massi basaltici. Queste lave, di natura olivin-latitica la cui età è di circa 820.000 anni, hanno creato un paesaggio suggestivo, pressoché unico e in qualche caso surreale grazie alla vegetazione che vi si è insediata.

Il presente Regolamento, alla luce di questa specificità, intende tutelare e conservare anche le formazioni geologiche, minerali e paleontologiche affioranti e sotterranee in esso presenti.

2. E' vietato, quindi, alterare, danneggiare, modificare e asportare parti o esemplari delle suddette formazioni, nonché prelevare materiali rocciosi, sabbiosi e terrosi, per qualunque uso, salvo per necessità di ricerca scientifica debitamente autorizzate dall'Ente di Gestione.

3. In tutto il territorio del Monumento Naturale è vietata l'apertura di cave o miniere. E' consentito, previo rilascio di preventivo Nulla Osta da parte dell'E.G e nel rispetto delle normative vigenti in materia, il prelievo di materiale da utilizzare esclusivamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente e della rete sentieristica, limitatamente alle quantità strettamente necessarie. La richiesta del Nulla Osta deve contenere le specifiche sulle quantità di prelievo previste, le destinazioni d'uso e gli interventi di rinaturalizzazione previsti per l'area di prelievo.

4. A chiunque rinvenga fossili o minerali e fatto divieto di raccolta. È obbligatorio segnalare i ritrovamenti all'Ente di Gestione il quale provvederà ad inventarli ed esporli nei modi e negli spazi a disposizione nel Museo della geologia in località "Cava del Bianchi" nel territorio della RNMR..

5. L'Ente di Gestione, attraverso la RNMR, controlla e coordina gli studi e le ricerche finalizzate all'approfondimento dei caratteri geologici, mineralogici e paleontologici del M. N.

6. Nel territorio del M.N è vietata l'apertura di discariche di qualunque tipo.

#### **Art. 8 tutela e gestione del patrimonio FORESTALE e delle acque.**

*Patrimonio Forestale.*

Nelle more della redazione e approvazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale ( PGAF) del MN, la gestione e l'utilizzazione del patrimonio forestale e vegetazionale avviene secondo le normative generali e di settore vigenti in materia.

La gestione e l'utilizzazione del patrimonio forestale e vegetazionale del M.N saranno subordinate alla redazione del PGAF del M.N, finalizzato a:

- migliorare la qualità delle risorse forestali nel rispetto dell'equilibrio del mosaico ambientale;
- mantenere e migliorare il sottobosco, valorizzandone i prodotti;
- mantenere o creare fasce filtro tra aree naturali ed aree maggiormente antropizzate;
- conservare e migliorare lo stato delle aree non boscate o marginali;
- migliorare l'equilibrio idrogeologico, anche attraverso la salvaguardia ed il recupero della vegetazione esistente;
- accrescere la biodiversità, anche favorendo la formazione di fasce ecotonali;
- migliorare la prevenzione degli incendi e le condizioni fitosanitarie.

3. Nel lasso di tempo indicato al comma 1, sono consentiti solo interventi forestali resi necessari da esigenze fitosanitarie e per motivi di pubblica incolumità accertati ed autorizzati con preventivo Nulla Osta dell'E.G. Tali interventi e attività, verranno effettuati, salvo casi di estremo pericolo, in periodi che non arrechino disturbo e / o danno alle specie animali e vegetali presenti, con particolare riguardo ai rapaci forestali.

La messa a dimora di specie vegetali e gli interventi di rinaturalizzazione, finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione o dell'ambiente naturale, sono sottoposti al preventivo Nulla Osta dell'E.G, previo acquisizione parere tecnico degli Enti preposti alla tutela, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii., in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. Ripristini, restauri e riqualificazioni di ambienti naturali e seminaturali vanno attuati prioritariamente attraverso interventi mirati alla ricostituzione spontanea della vegetazione. Per la messa a dimora di piante dovranno essere impiegate specie vegetali autoctone appartenenti a popolazioni locali e con certificazione genetica.

4. L'E.G., attraverso la RNMR, promuove la tutela del patrimonio forestale dagli incendi con azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva ( Piano A.I.B della RNMR) effettuati anche con personale e mezzi propri e con il coordinamento degli altri Enti competenti.

#### *Patrimonio idrico.*

1. Il MN tutela le acque superficiali e sotterranee. Sono vietati l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici.

2. Nel MN è vietata la modifica del regime delle acque superficiali e sotterranee e la raccolta delle acque sorgive, nonché la realizzazione di derivazioni e pozzi.

#### **Art. 9 attività agricole e zootecniche**

1. Nella zona C del M.N di cui all'Art. 4, l'E.G. può autorizzare attività agricole, sulla base di un programma annuale preventivamente approvato; sono comunque da privilegiare le seguenti attività eseguite con metodi e pratiche biologiche:

- mantenimento o ripristino degli oliveti;
- mantenimento o ripristino di orti e frutteti familiari.

2. Nel M.N è interdetto l'uso e l'introduzione di qualsiasi tipo di presidio sanitario (pesticidi e diserbanti), fatti salvi i prodotti e le tecniche agronomiche consentite dalla LR 21/1998 "Norme per l'agricoltura biologica" e ss.mm.ii.

3. Nel M.N le radure e le aree incolte o arbustive, a pascolo e a seminativo semplice o arborato, comunque derivanti da interventi antropici di sostituzione del bosco originario, sono sottoposte ad interventi di conservazione e riqualificazione allo scopo di:

- conservare ed accrescere la biodiversità dell'ecosistema;
- favorire una migliore gestione delle risorse faunistiche.

4. Nella zona C, citata del M.N, le attività agricole sono comunque soggette ai seguenti criteri:

- a) divieto dell'uso di fitofarmaci e pesticidi;
- b) incentivazione delle colture biologiche;
- c) conservazione delle formazioni prative di interesse comunitario
- d) diffusione di elementi tipici del paesaggio agrario storico, quali siepi, muretti a secco, filari arborei e simili, allo scopo di favorire la biodiversità e l'arricchimento delle catene alimentari.

#### **Art. 10 Attività Turistiche**

1. In tutto il territorio del M.N, le attività turistiche devono essere esercitate in rapporto alla loro sostenibilità ambientale, senza arrecare danno o disturbo agli habitat ed alle specie tutelate e quindi saranno soggette a rilascio del Nulla Osta da parte dell'E.G.
2. L'Ente Gestore potrà prevedere, con proprio atto deliberativo, un biglietto di ingresso al M.N. Per le Associazioni di cui all'art 19 com. 3 del Presente Regolamento e per tutte le Scuole, dall'infanzia alla Scuola Superiore, l'E.G potrà prevedere delle agevolazioni ai fini della riduzione del costo del biglietto e della priorità negli elenchi di programmazione delle visite.
3. La Vigilanza ed il controllo delle guide, degli accompagnatori e interpreti turistici spetta all'E.G del M.N che attraverso proprio personale e avvalendosi anche di altro personale idoneo applicherà le leggi e regolamenti del settore ed in particolare la L.R 19 Aprile 1985, n. 50.

#### **Art. 11 Recupero del patrimonio architettonico**

1. Nel M.N è consentita la realizzazione dei soli interventi edilizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale dei manufatti esistenti e rispettino i caratteri tradizionali, i tipo-morfologici e tecnologici, propri dell'architettura rurale locale . Sono consentite tecniche bioedilizia e di ingegneria naturalistica;
2. Nel M.N. è consentito il recupero e il ripristino dei sentieri esistenti compresi quelli previsti e realizzati nel progetto originario (Cahen) . I sentieri, finalizzati ad attività didattiche, educative e turistiche, sono classificati in base alla loro fruibilità dall'Art. 4 comma 3 ( Zona B).
3. Ai fini del recupero dei manufatti edilizi esistenti, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
  - a) servizi tecnici e gestionali del M.N;
  - b) servizi didattici e culturali ( la ghiacciaia, la tomba, ecc)
  - c) ripristino della rete dei muretti a secco e della rete sentieristica.
4. Gli immobili oggetto di recupero edilizio possono essere dotati di impianti per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili ed è raccomandata l'adozione di tecniche di bio-architettura.
5. L'E.G agevola la conoscenza e la tutela e promuove il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico presente nel M.N.

#### **Art. 12 accesso e circolazione**

1. L'accesso al M.N da parte dei visitatori può avvenire solo in corrispondenza dei tre ingressi di cui all'Art. 4, denominati "Giardino Cahen d'Anvers", "Giardino Belvedere" e "Tomba del Marchese";

2. L'Ente gestore con proprio atto deliberativo stabilisce il numero massimo dei visitatori che contemporaneamente possono essere presenti all'interno del M.N, numero variabile a seconda dei periodi dell'anno e delle diverse zone di cui all'Art. 4.

3. L'E.G. può disporre in maniera motivata la temporanea chiusura del M.N al pubblico.

A tali limitazioni non sono soggetti i Guardiaparco della RNMR e gli altri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria per l'espletamento delle esigenze di servizio, le persone che svolgono servizi di soccorso e protezione civile e quelle autorizzate per fini scientifici e manutentivi.

4. La circolazione e la sosta dei visitatori, all'interno del M.N, è consentita lungo l'intera rete dei percorsi interni di fruizione turistica, debitamente mappati e tabellati, con le limitazioni temporali, spaziali e quantitative stabilite con atto deliberativo dell'E.G.

#### **Art. 13 Attività di studio, ricerca scientifica e di educazione ambientale**

1. L'E.G si impegna a promuovere e coordinare all'interno del M.N proposte di attività di ricerca indirizzate a valorizzare le conoscenze delle risorse naturali, le relazioni ecologiche e gli eventuali disturbi naturali o antropogenici ed a promuovere le attività didattiche ed educative che dovranno essere soprattutto finalizzate alla conoscenza e valorizzazione dei beni naturalistici, paesaggistici e storico-artistico-culturali del M.N e del territorio circostante.

2. Le attività di studio e ricerca devono essere preventivamente autorizzate dell'E.G. sulla base del protocollo concordato.

3. La programmazione, lo svolgimento, la diffusione delle attività di studio dovranno tenere conto delle esigenze gestionali del M.N e degli interessi della comunità scientifica. Al fine di favorire lo scambio di esperienze, informazioni e didattiche si potrà promuovere la collaborazione con le Istituzioni scientifiche e con altri Enti e / o Associazioni con competenza nello studio e / o nella tutela del patrimonio naturale con particolare riferimento sia alle specie animali e vegetali, alle specificità geologiche ed agli ecosistemi. L'E.G potrà collaborare con gli altri Enti e/o Associazioni con competenze nella divulgazione naturalistica e dell'educazione ambientale attraverso la partecipazione a progetti e specifiche intese.

#### **Art. 14 Attività consentite**

Fatte salve le limitazioni presenti nel Regolamento e quelle ulteriori stabilite da disposizioni dell'E.G, sono consentite le seguenti attività:

- 1) fare le riprese foto-cinematografiche, a titolo gratuito, se effettuate da visitatori esclusivamente a fini privati;
- 2) fare riprese foto-cinematografiche, con richiesta formale, da parte di ricercatori per fini scientifici o da altri soggetti abilitati a fini di educazione ambientale, con le eventuali limitazioni imposte dall'Ente gestore;
- 3) Le riprese foto-cinematografiche effettuate a fini professionali o di riproduzione, sono consentite alle seguenti condizioni:
  - a) richiesta del Nulla Osta, rilasciato dall'Ente di Gestione;
  - b) esame del materiale di ripresa da parte dell'Ente gestore prima che venga utilizzato o presentato all'esterno;
  - c) nella presentazione al pubblico del prodotto finale, obbligo per chi effettua le riprese di riportare l'esatta denominazione "Regione Lazio - Comune di Acquapendente - Monumento Naturale - Bosco del Sasseto - Riserva Naturale Monte Rufeno";
  - d) obbligo di fornire a titolo gratuito due copie del materiale di ripresa all'Ente gestore, che si impegna a non divulgarle prima che non siano passati almeno due mesi dalla presentazione al pubblico del prodotto finale. Le copie andranno a costituire l'archivio del M.N e l'E. G ha facoltà di utilizzarle liberamente in occasione di convegni e/o riunioni citando il nome dell'autore e della società, se esistente, che lo hanno realizzato.
  - e) Obbligo per chi effettua le riprese foto-cinematografiche professionali di pagare secondo un tariffario stabilito in apposito atto deliberativo dell'E.G.
- 4) All'interno del M.N, l'E.G può organizzare lo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative e promozionali, sempre che le stesse siano attinenti e compatibili con la tutela dell'ambiente e con una sua corretta fruizione. Per l'organizzazione delle suddette manifestazioni, l'E.G può stipulare contratti o convenzioni con terzi (Enti o Associazioni sportive, ricreative, turistiche, naturalistiche), inserendole in un calendario trimestrale di attività.
- 5) Fatto salvo il rispetto di vincoli e divieti vigenti sul M.N, tutte le attività consentite che vengono svolte all'interno dello stesso, incluse quelle lavorative necessarie alla realizzazione degli interventi devono tener conto degli accorgimenti che richiedono la rarità del luogo e il suo pregio naturalistico, eliminando o riducendo drasticamente eventuali impatti visivi, luminosi e sonori.
- 6) E' consentito introdurre animali domestici soltanto se tenuti al guinzaglio.
- 7) Altre attività consentite sono dettagliate nell'art 23 "Deroghe" del presente Regolamento.

## Art. 15 Divieti

- 1) Salvo le deroghe di cui all'art 23 del presente Regolamento, nel territorio del M.N sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, all'interno del M.N, sono vietati:
  - a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo di tutte le specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, nonché l'introduzione di specie, vegetali o animali, alloctone e autoctone, che possano alterare l'equilibrio naturale.
  - b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche;
  - c) il prelievo, l'asportazione o il danneggiamento di singolarità geologiche, minerali e fossili di qualsiasi tipo. Eventuali prelievi potranno essere autorizzati per soli fini scientifici.
  - d) la modificazione del regime delle acque;
  - e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
  - f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi, di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
  - g) l'uso di fuochi all'aperto;
  - h) il decollo, l'atterraggio e il sorvolo di velivoli, di deltaplani e parapendii non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
  - i) l'esecuzione di qualsivoglia opera edilizia, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale.
  - l) l'apertura di nuove strade e piste carrabili.
  - m) la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque.
  - n) l'uso di apparecchiature emettenti suoni, rumori o vibrazioni e emissioni luminose in grado di arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale ed alla fauna.
  - o) l'abbandono di animali anche domestici
- 2) Salvo che il fatto non costituisca reato, i seguenti comportamenti sono vietati e costituiscono violazioni di norme per le quali sono previste sanzioni amministrative:
  - a) fare lesioni superficiali ad alberi e/o arbusti;

- b) eseguire interventi di ripulitura dalla vegetazione su sentieri, piste pedonali, ciclabili o equestri in maniera non conforme al nulla osta o alle disposizioni contenute nell'autorizzazione dell'Ente Gestore;
- c) utilizzare presidi sanitari senza autorizzazione all'interno della Zona C del M.N.
- d) transitare a piedi, a cavallo o in bicicletta al di fuori della viabilità ordinaria o dei sentieri attrezzati senza autorizzazione.
- e) transitare o sostare con mezzi a motore sulle strade senza autorizzazione, salvo per esigenze di protezione civile e soccorso pubblico e antincendio.
- f) transitare o sostare con mezzi a motore sulle strade con autorizzazione scaduta.
- g) transitare o sostare con mezzi a motore al di fuori e sulla viabilità ordinaria esistente, salvo per esigenze di protezione civile e soccorso pubblico e antincendio.
- h) circolare o sostare al di fuori dell'orario consentito senza autorizzazione.
- i) introdurre animali domestici non al guinzaglio.
- j) salvo il fatto non costituisca reato, è vietato svolgere attività sportive in maniera non conforme alle prescrizioni del Nulla Osta dell'Ente gestore;
- k) fare campeggio all'interno del M.N.;
- l) detenere copie di chiavi degli sbarramenti d'ingresso al M.N senza regolare autorizzazione;
- m) effettuare pic-nic e bivacchi di ogni tipo.
- n) apporre cartelli e segnali di qualsiasi genere compresi quelli pubblicitari che non siano stati autorizzati.
- p) abbandonare rifiuti fuori degli appositi contenitori.
- q) alterare con scritte, vernici, corpi abrasivi o contundenti le strutture ed i beni pubblici.
- r) eseguire riprese foto-cinematografiche a fini professionali senza il nulla osta;
- s) svolgere attività di guida ambientale escursionistica senza la relativa autorizzazione;
- t) Fumare nel periodo di massima allerta per gli incendi boschivi ( 15 giugno – 30 settembre) e in altri periodi dell'anno dichiarati pericolosi dall'Ente Gestore .
- u) abbandonare mozziconi di sigaretta spenti.

v) raccogliere funghi epigei di cui alla L.R n. 32 del 05.08.1998. Per le altre violazioni contestuali alla raccolta si applicherà la L.R 32/1998 citata, salvo le deroghe di cui all'art 23 comma 6,.

w) raccogliere funghi ipogei (tartufi). Per le altre violazioni contestuali alla raccolta si applicherà la L.R n. 82 del 16.12.1988, salvo le deroghe di cui all'art 23 comma 7,

x) raccogliere prodotti del sottobosco di cui alla L.R n.32 del 05/08/1998.

y) Disturbare la quiete del luogo con urli, schiamazzi, canti e toni di voce alti.

z) far pascolare qualsiasi animale senza autorizzazione.

3) E' vietato svolgere le seguenti attività senza aver presentato il piano annuale di coltivazione:

a) L' uso di sostanze chimiche vietate in regime di agricoltura biologica

b) Installazione di serre e vivai.

c) Messa a coltura di nuovi terreni.

d) Fare Recinzioni.

Per i commi b, c e d del presente punto, la realizzazione è subordinata all'ottenimento dei permessi previsti dalla normativa qualora questa lo richieda.

Nel caso di più di una violazione si sommano gli importi delle sanzioni amministrative previste per le varie infrazioni.

3) E' altresì vietato:

a) Fare attività di motocross e autocross.

b) lanciare pietre o qualsiasi oggetto che possa recare danno a persone, a cose, all'ambiente circostante ed alla fauna;

c) E' vietata qualsiasi attività di guerra simulata o di caccia virtuale.

#### **Art. 16 Segnaletica**

1. La segnaletica del Monumento Naturale deve rispondere alla grafica adottata della Regione Lazio per il Sistema dei Parchi e delle Riserve Naturali regionali.

2. La segnaletica esterna assolve alle seguenti funzioni:

a) di promozione del M.N.

b) di segnaletica sulle grandi vie di comunicazione (Via Cassia, Via Aurelia, Autostrada del Sole, ecc);

c) di avvicinamento sulle strade attigue al M.N;

d) perimetrale, indicante i confini del M.N.

3. La segnaletica interna assolve alle seguenti funzioni:

a) di segnalazione dei percorsi dei sentieri.

b) di accesso, indicante i tre ingressi e le attività di massima consentite e vietate all'interno del M.N;

c) di indicazione, raffigurante la localizzazione delle diverse aree fruibili dal pubblico e di prescrizione indicante le modalità di fruizione delle stesse;

d) didattica, illustrante le varie emergenze naturalistiche, geologiche e storico – antropologiche presenti.

4. Le tabelle e pannelli su cui alloggerà la segnaletica devono portare la dicitura: Regione Lazio – Comune di Acquapendente – Monumento Naturale Bosco del Sasseto – Riserva Naturale Monte Rufeno.

5. Tutta la segnaletica deve essere uniformata e strutturata nell'ambito di un progetto organico di comunicazione ed immagine conforme a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo.

### **TITOLO III**

#### **Osservanza delle norme - Sanzioni - Adeguamenti Regolamentari**

##### **Art. 17 Attività di vigilanza**

1. All'interno dell'M.N. il rispetto dell'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, è affidata al personale Guardiaparco della RNMR e agli altri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 55 e 57 C.P.P.

2. Ai sensi dell'art 25 della L.R 29/97 è altresì affidata ai personale Guardiaparco la vigilanza sulle norme in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi, di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione del M.N, dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione impartita dagli organi dell'E.G.

##### **Art. 18 Modalità di accertamento e riscossione delle sanzioni**

1. Le violazioni saranno accertate ai sensi della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, sono introitate nel Bilancio dell'E.G, per essere destinate, ove possibile, al ripristino delle cose danneggiate. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la concessione al trasgressore della cosa danneggiata. Trovano in ogni caso applicazione le norme di cui all'Art. 18 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale.

3. I proventi delle sanzioni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, nonché nei provvedimenti emanati dagli organi di gestione all'interno del M.N costituiscono entrate per l'E.G del M.N, ai sensi del comma 5, Art. 20 della L.R. 29/97.

Per i divieti del presente Regolamento che prevedono sanzioni penali si applicheranno le leggi nazionali di riferimento ed in particolare la L. 394/91, la L. 157/92, il DPR n. 380 del 06.06.2001, il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004, il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006.

4. Il quadro delle violazioni e gli importi delle sanzioni sono aggiornati, di norma, con periodicità biennale, su proposta dell'E.G del MN.

#### **Art. 19 Osservanza delle norme**

1. L'Ente di Gestione assume iniziative perché i cittadini conoscano e rispettino la disciplina per la salvaguardia del M.N. con particolare riferimento a coloro che dimorano o lavorano nel territorio del M. N. e in quello limitrofo verranno sensibilizzati adeguatamente per favorire ed ampliare la conoscenza del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'osservanza del presente Regolamento e per l'attività di informazione e di educazione dei cittadini, ruolo importante rivestono le associazioni, profit e non, che svolgono educazione ambientale e quelle naturalistiche e culturali che hanno sede ed operano, nel territorio del Comune di Acquapendente e nei Comuni limitrofi, attraverso iniziative concordate anche con la Regione Lazio.

3. Il personale Guardiaparco, i Carabinieri Forestali e tutti gli altri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria garantiscono l'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle altre leggi applicabili nel territorio del M.N.

#### **Art. 20 Sanzioni**

1. Per la violazione dei divieti previsti dall'Art. 15 comma 1 del presente Regolamento, la normativa nazionale prevede delle sanzioni penali.

2. Salvo che i fatti non costituiscano reati, le violazioni previsti dall'art 15 comma 2, sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure di seguito riportate:

- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera a) per ogni pianta o arbusto danneggiati: da € 50,00,00 a € 300,00;
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera b) per ogni 10 metri di lunghezza o frazione di essa: da € 50,00,00 a € 300,00;
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera c): da € 50,00 a € 300,00;
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera d): da € 25,00 a € 300,00;
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera e): da € 50,00 a € 450,00;
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera f): da € 50,00 a € 300,00;
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera g): da € 150,00 a € 750,00;
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera h): da € 100,00 a € 600,00;
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera i): da € 25,00 a € 300,00;
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera j): da € 250,00 a € 900,00 per ogni prescrizione violata;
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera k): da € 250,00 a € 750,00;
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera l): da € 250,00 a € 600,00;
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera m): da € 25,00 a € 300,00 per ogni persona;
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera n): da € 50,00 a € 300,00;
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera o): da € 25,00 a € 300,00.
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera p): da € 100,00 a € 600,00.
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera q): da € 1.000,00 a € 6.000,00 per ogni giorno accertato. Per questa violazione viene effettuata la sospensione immediata delle attività in atto.
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera r): da € 150,00 a € 900,00. In caso di recidiva la cifra viene raddoppiata;
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera s): da € 100,00 a € 600,00;
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera t): da € 25,00 a € 200,00;
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera u): da € 150,00 a € 900,00;
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera v): da € 300,00 a € 1.800,00;
- per la violazione di cui all'art. 15 comma 2 lettera w): da € 50,00 a € 300,00;

- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera x): da € 50,00 a € 300,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera y): da € 50,00 a € 300,00 per capo di bestiame;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera z): da € 500,00 a € 3.000,00
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera aa): da € 50,00 a € 300,00;
- per la violazione di cui all'Art. 15 comma 2 lettera bb): da € 250,00 a € 1.500,00 per ogni partecipante;

Per le violazioni di cui al comma 3, salvo i fatti non costituiscano reato ed ulteriori infrazioni amministrative, sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

- lettera a): da € 100,00 a € 600,00 per ogni ettogrammo impiegato o frazione di esso, sia se disciolto in acqua che allo stato solido;
- lettera b) da € 25,00 a €150,00 per metro quadrato o frazione di esso;
- lettera c) € 1000,00 per ogni 5000 metri quadrati o frazione di essi.
- Lettera d) € 20, 00 per metro lineare o frazione di esso.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, per ogni violazione amministrativa al presente Regolamento, non espressamente prevista dall'articolo 15 comma 2, si applica una sanzione compresa tra € 50,00 e € 300,00.

#### **Art. 21 Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione**

1. Gli interventi, impianti, opere e le attività previsti all'interno del perimetro del M.N sono assoggettati al preventivo Nulla Osta dell'E.G ai sensi dell'Art. 28 della L.R 29/97 e s.s.mm.ii.

2. L'ente di Gestione rilascia il preventivo Nulla Osta.

3. Il Nulla Osta di cui al comma 1 del presente articolo verifica la conformità tra le disposizioni delle Leggi e del presente Regolamento e gli impianti, opere, gli interventi e le attività da realizzare ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

4. Qualora nel M.N venga effettuato uno degli atti citati ai commi precedenti del presente articolo in difformità delle Leggi, del presente Regolamento o del nulla osta, l'E.G, ai sensi del comma 3 dell'Art. 28 della L.R. 29/97, dispone la sospensione dell'intervento e / o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione delle specie vegetali e / o animali ai sensi dell'art 29 della L. 394/91e ss.mm.ii.

5. L'E.G del M.N interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale ed ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità Istitutive del M.N.

6. Nel caso di interventi abusivi previsti dall'Art.31 del D.P.R 380 del 06/06/2001 ( Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e ss.mm.ii. e di inerzia dell'Ente Gestore nell'adozione degli atti di cui, rispettivamente, al comma 3 del presente articolo e al comma 2 del citato Art. 31, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere entro un termine congruo, esercita i poteri sostitutivi ed ordina essa stessa la riduzione in pristino. Qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla riduzione in pristino disposta dalla Regione, l'opera abusiva e l'area prevista dal comma 3 dell'Art. 31 del D.P.R 380/2001 e ss.mm.ii. sono acquisiti al patrimonio della Regione medesima che provvede altresì alla demolizione dell'opera ai sensi della normativa vigente. Qualora gli atti per la repressione degli interventi abusivi previsti dall'Art.31 del D.P.R 380/2001 vengano emanati dall'Ente Gestore l'opera abusiva e l'area su cui è realizzata viene acquisita al patrimonio del Comune di Acquapendente.

7. Non sono soggette a Nulla Osta, fermo restando quanto previsto dall'Art. 13, commi 1,2,4 e 4 ter della L. 394/91, le ricorrenti pratiche di conduzione agricola, la manutenzione del sistema idraulico agrario e del sistema infrastrutturale aziendale espletate secondo le indicazioni del presente Regolamento.

#### **Art. 22 Approvazione e attuazione.**

1. Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio Comunale del Comune di Acquapendente, Ente Gestore della R.N.M.R a cui il Decreto Istitutivo del M.N affida la gestione e sottoposto a controllo ai sensi dell'Art. 18 comma 3 lettera a) della L.R 29/97 e ss.mm.ii; ai fini della sua esecutività viene approvato, ai sensi dell'art 27 della L.R 29/97 con Deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale e produce i suoi effetti tre mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Per l'attuazione delle disposizioni ed il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, l'E.G del M.N provvede con propri strumenti ed azioni nell'ambito di relativa competenza, avvalendosi per la gestione tecnica delle strutture e del personale della RNMR.

#### **Art. 23 Deroghe**

1. Per motivi di urgenza e altri casi previsti dalla normativa possono essere concesse dall'E.G deroghe al presente Regolamento, oltre che per fini scientifici di ricerca, di studio, di tutela e gestione naturalistica, anche per esigenze di protezione civile, di sicurezza, di soccorso e di emergenza. Le deroghe sono nominative e per Ente e sono a termine. In tempi congrui, vengono trasmesse per conoscenza alla Regione Lazio. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, a richiesta, al personale guardiaparco e / o ad altri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

2. Art. 15 comma 1 lettera a) In ambito faunistico, potranno essere effettuati ai sensi della L. 394/91, della L.R. 29/97 e della Delibera della Giunta regionale n. 320 del 2006 solo prelievi e abbattimenti selettivi, finalizzati alla ricomposizione di squilibri ecologici. Gli interventi autorizzati dall'Ente gestore verranno

attuati, sotto la sorveglianza del personale guardiaparco o altro corpo di polizia, agevolando la partecipazione di cacciatori residenti nel Comune di Acquapendente.

3. Deroga all'Art. 15 comma 1 lettera a) Eventuali introduzioni per fini scientifici o di conservazione dovranno essere effettuate con l'impiego di specie animali o vegetali autoctone e con certificazione di origine genetica.

4. Deroga Art. 3 comma 1 lettera c). Sono esclusi dalla Valutazione di Incidenza i piani, i progetti e le attività previsti dall'Allegato A della Delibera della Giunta Regionale n. 534 del 4 agosto 2006.

5. Deroga Art. 5 comma 2. L'Ente gestore può comunque autorizzare la raccolta per studi e ricerche di carattere scientifico o per l'attuazione di specifici progetti aventi finalità non in contrasto con quelle del MN.

Qualsiasi altra forma di prelievo di esemplari vegetali, o parti di essi, è vietata, fatte salve quelle necessarie per la gestione del MN o debitamente autorizzate.


6. Deroga Art. 15 comma 2 lettera v) La raccolta è consentita soltanto ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa.

7. Deroga Art. 15 comma 2 lettera w) La raccolta è consentita soltanto ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa.

# ALLEGATO 1

## LEGENDA


- 1-2-3 Valg significative
- 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000



# ALLEGATO 2

## LEGENDA

Acquedotto di S. Felice



### Allegato 3

Ex art 12 comma 2 del REGOLAMENTO del M.N del Bosco del SASSETO

MODALITA' di FRUIZIONE dei SENTIERI e della ZONA CIRCOSTANTE la TOMBA del Marchese Cahen ubicati all'interno della zona B di cui all'art 4 comma 3 del REGOLAMENTO.

1. Nel M.N, l'accesso e la circolazione dei visitatori all'interno delle aree citate della zona B sono consentiti, solo a piedi, da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto.
2. La circolazione dei visitatori è consentita solo lungo i sentieri transitabili della Zona B, così come definiti dall'art. 4 del regolamento del M.N. con la relativa cartografia allegata e dall'eventuale segnaletica interna del M.N., ad eccezione di un breve tratto del sentiero escursionistico contraddistinto dal colore rosso nella citata cartografia che attraversa una porzione di Zona A.
3. L'accesso e la circolazione nel M.N sono subordinati al pagamento di un biglietto di ingresso. I residenti nel comune di Acquapendente sono esonerati da tale obbligo.
4. L'accesso e la circolazione nel Monumento naturale da parte dei visitatori potranno avvenire solo con la presenza di un operatore dell'organizzazione che gestisce i servizi del sito o di una guida di altra associazione abilitata e riconosciuta dall'E.G o con la presenza del Personale della Riserva Naturale Monte Rufeno.
5. Il numero massimo di visitatori che possono essere presenti contemporaneamente nel M.N. è pari a 120 unità distinti in quattro gruppi di 30 unità.
6. Nel periodo di massima criticità per le nidificazioni delle specie ornitiche nel M.N., ossia dal 15 marzo al 31 maggio di ciascun anno, le quantità di cui al precedente punto 5 si riducono a 60 unità (numero massimo contemporaneo).
7. Nelle giornate di sabato e domenica, in quelle festive infrasettimanali o in altre giornate in cui è previsto un flusso notevole, è facoltà dell'E.G., di concerto con l'organizzazione che gestisce i servizi del sito, subordinare l'accesso e la circolazione nel sito alla prenotazione della visita.
8. L'accesso al sito da parte dei visitatori durante i giorni di eventuali riprese cinematografiche autorizzate dall'E.G. è consentito, compatibilmente con le esigenze delle riprese e, se necessario, con esclusione delle aree ad esse dedicate. In tali giornate il numero massimo di visitatori che possono essere presenti contemporaneamente nel M.N. si riduce a 60 unità;
9. Ad esclusione dei mesi di luglio e agosto, per il sito sono previsti due giorni di chiusura settimanale, il lunedì e il martedì, salvo il fatto che uno di questi giorni o entrambi non coincidano con festività ufficiali. L'E.G., eccezionalmente, può disporre aperture straordinarie nei giorni di chiusura settimanale, fatti salvi i periodi di massima criticità per le nidificazioni di cui al punto 8.
10. Nella zona circostante la Tomba del Marchese Cahen (zona D dell'allegato 1) possono essere svolte attività diverse da quelle turistiche propriamente dette, purché opportunamente autorizzate e regolamentate dall'E.G.
11. Il numero degli utenti di cui al punto 10 non rientra nei limiti indicati nei punti 5, 6 e 8.
12. Il personale preposto alla vigilanza del M.N. effettua controlli volti al rispetto di leggi e regolamenti, nonché delle presenti modalità di fruizione.
13. E' facoltà dell'E.G. istituire un Registro dei Volontari del Sasseto con la funzione di sorveglianza e controllo dell'area.
14. L'E.G. si riserva la facoltà di modificare le presenti modalità di fruizione in relazione ad eventuali fatti o circostanze che richiedano condizioni di gestione migliorative per la tutela del sito e la fruizione turistica.